



CITTA' DI VITERBO

SETTORE III -

SERVIZIO CULTURA SPORT TURISMO SPETTACOLO

Num. di settore 1161/2019

Fascicolo: 13/000593/2019

ID Iride: 209099

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA N. **6065** DEL **23/12/2019**

OGGETTO : COMPLESSO NATATORIO COMUNALE -LOC.LA PILA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER CONCESSIONE PLURIENNALE E PROSECUZIONE TEMPORALE ACCORDO FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

IL DIRIGENTE

Tenuto conto dei provvedimenti di programmazione generale adottati dagli organi istituzionali del Comune come di seguito riportati:

-deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 dell'11/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

-deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 18/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;

-deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 19/07/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Premesso che con determinazione n. 1207 del 22/03/2019 si è disposta la revoca della concessione in gestione dell'impianto sportivo natatorio comunale sito in Viterbo, Località La Pila, Largo Veterani dello Sport n. 2, e che il complesso e le relative strutture e attrezzature sono attualmente tornate nella disponibilità del Comune di Viterbo, che ha provveduto alla presa in carico;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 31/05/2019, si dava indirizzo alla Giunta di approvare idoneo schema di convenzione per l'affidamento della gestione provvisoria in economia del complesso natatorio "Piscina comunale" attraverso apposita convenzione ex art. 15 L 241/90 per il periodo "dalla data della sottoscrizione sino al 31 dicembre 2019 salvo proroga sino alla conclusione della procedura aperta di cui in premessa per la concessione pluriennale dell'impianto e comunque per il periodo massimo di mesi 6";

Con deliberazione n. 191 del 4 giugno 2019 la Giunta Comunale approvava uno schema di accordo per la gestione provvisoria in economia dell'impianto natatorio tra Comune di Viterbo e Federazione Italiana Nuoto e Pallanuoto (F.I.N.); l'Accordo veniva sottoscritto in data 5 giugno 2019 (repertorio n. 22 del 7/6/2019);

Viste le note in data 17/9/2019, 14/10/2019, con le quali la FIN riassumeva l'andamento della gestione formulando una stima dei costi e dei ricavi redatta sulla base dell'esperienza dei mesi di gestione, evidenziando una potenzialità di crescita dell'impianto;

Considerato che l'approvazione da parte del Consiglio delle linee guida per le procedure di evidenza pubblica avveniva in data 26 settembre 2019 (deliberazione n. 105) e che l'atto demandava agli Uffici competenti i conseguenti adempimenti per la predisposizione degli atti e lo svolgimento della gara;

Vista la propria nota 27 settembre 2019 n. 5677 con la quale veniva aggiornata l'indagine interna già espletata con nota n. 3818 del 9/7/2019 per il reperimento delle figure necessarie alla redazione degli elaborati tecnici progettuali e per il supporto al RUP nella compilazione dei necessari atti, stante l'assenza di unità assegnate all'Ufficio Sport;

Vista le determinazioni n. 5512 del 02/12/2019 (con la quale si affidavano gli incarichi di supporto al RUP e di raccordo tecnico-amministrativo tra il Dirigente del Settore Sport e RUP dell'intervento di che trattasi ed i

Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione

professionisti incaricati nonché per la predisposizione dello studio di fattibilità) e 5664 del 7/12/2019, di affidamento dell'incarico di supporto giuridico al R.U.P. nelle fasi di pre-gara e di gara e nella gestione transitoria dell'impianto;

Dato atto che i soggetti sopra individuati ed incaricati a seguito del reperimento delle relative risorse avvenuto con deliberazione consiliare in data 26 novembre 2019, non hanno concluso la propria attività, e che permane l'esigenza individuata dallo stesso Consiglio Comunale con la citata deliberazione n. 63/2019 *“di mantenere in funzione la struttura comunale a beneficio dell'utenza cittadina e ... di assicurare la tutela del patrimonio dell'Ente anche sotto il profilo dei numerosi e complessi impianti tecnologici ivi presenti”*, anche per esigenze di evitare *“rischi di vandalismi e di deterioramenti”*, nonché del fatto che *“la natura transitoria e precaria della gestione e la ridotta durata temporale connotano la medesima come non remunerativa per il mercato, in deroga transitoria ed eccezionale di quanto previsto dal vigente regolamento per l'impianto considerato”*;

Considerato che la articolata opera di riqualificazione dell'impianto, in termini gestionali ma anche e soprattutto di immagine, e la perdurante esigenza di dare continuità all'utilizzo della struttura rende opportuna la prosecuzione temporale dell'Accordo con la FIN, la cui collaborazione si sta rivelando essenziale sia al fine di focalizzare a cadenza giornaliera problematiche a livello di impianti sinora non emerse, sia per la necessità di individuare tariffe sostenibili dal punto di vista economico rispetto all'attuale congiuntura ed al tempo stesso che tengano conto degli aspetti sociali e promozionali della struttura, sia infine per l'occasione offerta dalla possibilità di un affiancamento alla FIN per l'acquisizione di dati e l'impostazione organizzativa della gestione in vista della futura gara;

Dato atto che i rapporti tra Comune e FIN sono disciplinati dall'art. 15 L. 241/90 – accordi tra pubbliche amministrazioni al fine di *“disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”* e che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e s.m., le disposizioni del Codice dei Contratti non trovano applicazione agli accordi conclusi *“esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici”* quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

Vista la nota n. 108891 del 9/12/2019, con la quale veniva richiesta la disponibilità della Federazione ai fini della prosecuzione di cui sopra;

Vista la nota prot. 8241 del 20/12/2019, con la quale la Federazione Italiana Nuoto – Segreteria Generale ha comunicato che, con delibera del Consiglio Federale n. 206 del 17/12/2019, la Federazione medesima ha approvato l'accoglimento della richiesta;

Ritenuto pertanto necessario individuare nelle more della predisposizione della documentazione tecnica e dei documenti di gara per i quali dovranno essere rilevati i parametri tecnico-economici risultanti dalla gestione FIN e da quella delle precedenti annualità, gli elementi essenziali da porre a base della procedura concorsuale per la concessione pluriennale dell'impianto, ed altresì ritenuto rispondente all'interesse pubblico adottare gli atti necessari alla prosecuzione dell'Accordo con la Federazione Italiana Nuoto fino al 30 giugno 2020;

Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, art. 36 Comma 2 lett. a) ;

Visto il decreto di conferimento di incarico dirigenziale n. 22 del 12/08/2019;

Visto D.Lgs. 50/2016;

Visto l'art.184 del D.lgs 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa,

Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione

1) di individuare gli elementi essenziali da porre a base della procedura di evidenza pubblica per la concessione pluriennale dell'impianto natatorio "Piscina Comunale", in conformità alla deliberazione consiliare n. 105 del 26 settembre 2019 stabilendo, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, quanto segue:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di mantenere la proprietà comunale dell'impianto, demandando al concessionario, con assunzione del rischio operativo, la gestione e la manutenzione, dietro acquisizione dei corrispettivi versati dagli utenti ed a fronte del versamento di un canone e con riserva per il Comune di determinare le principali tariffe di utilizzo e di individuare i livelli minimi di servizio, in modo da conservare il carattere di pubblica utilità proprio della piscina comunale;
- l'oggetto del contratto è la gestione dell'impianto mediante concessione di servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettera vv) del D. Lgs. n. 50/2016;
- La procedura di scelta del contraente è quella aperta ai sensi degli artt. 60 e 164 ss. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016. L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata in base a criteri di valutazione tecnica e economica con assegnazione di 100 punti massimo (max), così ripartiti: Valutazione tecnica punteggio massimo: 80 punti; Valutazione economica punteggio massimo: 20 punti
- soggetti ammessi a partecipare sono le società e Associazioni sportive affiliate alla F.I.N., Enti di promozione sportiva legalmente costituiti affiliati e riconosciuti dal C.O.N.I., Ditte individuali o Imprese costituite in forma di società commerciale o società cooperative che abbiano per oggetto sociale la gestione di piscine o impianti natatori con affiliazione alla FIN da almeno 5 anni; gli operatori economici hanno facoltà di partecipare alla presente procedura di affidamento singolarmente o in forma plurima ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016.
- i requisiti per la partecipazione alla gara sono i seguenti:
 - a) Requisiti di ordine generale
non essere soggetto ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di non avere pendenze o contenziosi riferiti alla gestione pregressa o in corso, di impianti natatori comunali,;
 - b) Requisiti di idoneità professionale
iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato o iscrizione equivalente in paesi della Comunità europea, per attività di gestione di piscine o impianti natatori da almeno 10 anni dalla data di pubblicazione del bando; Il concorrente deve inoltre dichiarare alternativamente di essere:
 - θ una società o un'associazione sportiva affiliata alla F.I.N.;
 - θ un Ente di promozione sportiva legalmente costituito affiliato e riconosciuto dal C.O.N.I.,
 - θ Ditta individuale o Impresa costituita in forma di società commerciale o società cooperative che abbia per ragione sociale la gestione di piscine o impianti natatori con affiliazione alla FIN da almeno 5 anni
 - c) Capacità economica e finanziaria
fatturato globale, nei 5 anni compresi tra il 2015 e il 2019, riferito ad impianti natatori comunali, non inferiore a € 3.500.000,00.
 - d) Capacità tecniche e professionali
aver gestito, per almeno 10 anni, nel periodo 2000/2019, impianti natatori coperti e non stagionali, pubblici o privati aperti al pubblico con dimensioni della vasca di almeno mt 25 x mt 12,5 ed in cui si siano svolte attività didattiche ed agonistiche della Federazione Italiana Nuoto.

Di demandare l'efficacia di quanto previsto al precedente punto 1 ad ulteriori atti amministrativi degli organi competenti, da predisporre entro 30 giorni dalla data del presente atto medesimo, con particolare riferimento al bando di gara ed all'approvazione degli elaborati tecnici propedeutici allo stesso ed in fase di perfezionamento da parte dei supporti al RU incaricati con le modalità indicate in premessa;

Di posticipare, per l'effetto, la scadenza della validità dell'Accordo sottoscritto con la Federazione Italiana Nuoto in data 5 giugno 2019 (repertorio n. 22 del 7/6/2019) per la

Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione

gestione del servizio pubblico della piscina comunale Loc. La Pila, fino al 30 giugno 2020;

di dare atto che la presente determinazione non è, allo stato, rilevante ai fini contabili in quanto entro il 31 dicembre 2019 la FIN dovrà rimettere il rendiconto atto a consentire, ai sensi dell'art. 16 comma 2 dell'Accordo di cui sopra, la rideterminazione in diminuzione del rimborso spese da assegnare alla FIN, e che pertanto agli eventuali adempimenti contabili si provvederà con apposito successivo atto;

di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto;

di rendere noto che il RUP di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il sottoscritto Dirigente e che non sussistono in capo al dirigente e all'istruttore cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi degli articoli 6-bis della legge 241/90, 6 comma 1 del D.P.R. 62/2013, 42 del D. Lgs. 50/2016;

Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147/bis, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per i controlli e riscontri amministrativi e contabili ai sensi dell'art 183 del D.Lgs.267/2000.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Luigi Celestini)

CB